

Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012) 18 novembre 2016 - n. 267 Disposizioni disciplinanti i criteri per la determinazione e l'erogazione del «Contributo per l'Autonoma Sistemazione - Anni 2017-2018» a favore dei nuclei familiari sfollati dalle proprie abitazioni in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, a far data dal 1° gennaio 2017, nonché per l'esecuzione dei controlli ex-post relativi agli anni 2016-2018

IL COMMISSARIO DELEGATO

Vista la legge 24 febbraio 1992, n.225 «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile» e s.m.i ed in particolare l'articolo 5.

Viste altresì:

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 60 giorni - ovvero fino al 21 luglio 2012 -, in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2012 che ha colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per la durata di 60 giorni ovvero fino al 29 luglio 2012 in conseguenza dell'evento sismico del 29 di maggio 2012 che ha colpito, oltre alle province sopra indicate, la province di Reggio Emilia e Rovigo.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012», pubblicato nella G.U. n.131 del 7 giugno 2012 e convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. 74/2012), con il quale:

- lo stato di emergenza, dichiarato con le richiamate delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012, è stato prorogato fino al 31 maggio 2013;
- i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono stati nominati Commissari delegati per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori colpiti;
- è stato istituito il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati;
- è stato stabilito che i succitati Commissari delegati coordinino le attività per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 nelle Regioni di rispettiva competenza, a decorrere dall'entrata in vigore del succitato decreto e per l'intera durata dello stato di emergenza, operando con i poteri di cui all'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Visto il d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 134, che, all'art. 67-septies, prevede l'applicazione del d.l. n. 74/2012 anche ai Comuni di Casalmaggiore, Casteldidone, Corte dei Frati, Piacenza, San Daniele Po e Robecco d'Oglio ove risulti l'esistenza di un nesso di causalità tra danni ed eventi sismici.

Visti altresì:

- il decreto legge 26 aprile 2013, n. 43 «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015» convertito con modificazioni dalla legge n. 71 del 24 giugno 2013, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza al 31 dicembre 2014;
- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive», convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, con il quale lo stato di emergenza viene prorogato al 31 dicembre 2015;
- il decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industria-

li», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, con il quale lo stato di emergenza viene prorogato al 31 dicembre 2016;

- il decreto legge 30 dicembre 2015 n. 210 «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», convertito in legge 26 febbraio 2016, n. 21, con il quale lo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2018.

Preso atto del contenuto dei seguenti atti:

- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012 che, in attuazione dell'art. 2, comma 2°, del succitato d.l. n. 74/2012, ripartisce le risorse del citato Fondo per la Ricostruzione tra le Regioni interessate per l'annualità 2012;
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 2012 con il quale sono stati attribuiti al succitato Fondo e ripartiti i risparmi derivanti dal sistema del finanziamento pubblico ai partiti;
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 febbraio 2014, con il quale è stato disposto il riparto del succitato Fondo per la ricostruzione per le annualità 2013 e 2014;
- decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, recante «Disposizioni urgenti in materia di Enti Territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali», con il quale all'art. 13, sono stati concessi ulteriori fondi per la rimodulazione degli interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Preso atto altresì del decreto del Presidente della Giunta regionale 20 giugno 2013, n. 5343 e s.m.i. di istituzione del Comitato di Indirizzo e del Gruppo di Lavoro Tecnico Ristretto a supporto del Comitato stesso, sedi di confronto e valutazione delle attività finalizzate alla ricostruzione, all'assistenza alle popolazioni colpite dal sisma, alla piena ripresa delle attività economiche e al ripristino dei servizi pubblici essenziali, nonché delle azioni da intraprendere per la rapida ed efficace realizzazione degli interventi.

Dato atto del disposto delle ordinanze del Commissario delegato per l'emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:

- 13 agosto 2012, n. 3, con la quale tra l'altro è stata costituita la Struttura Commissariale di cui all'art. 1, comma 5°, del d.l. 74/2012 a supporto del Commissario stesso, suddivisa in due articolazioni, delle quali una incaricata dello svolgimento di attività a carattere amministrativo-contabile e l'altra delle attività a contenuto tecnico;
- 20 giugno 2014, n. 51, con la quale il Commissario delegato ha disposto l'affidamento complessivo di tutte le attività per la predisposizione, l'attuazione ed il coordinamento delle attività operative di cui all'art. 1 del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2012, n. 122, al dott. Roberto Cerretti, quale soggetto attuatore unico.

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile 1° agosto 2012, n. 15, contenente ulteriori disposizioni urgenti relative agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo nel mese di maggio 2012, con la quale è stata disciplinata la cessazione al 29 luglio 2012 delle funzioni della DI.COMA.C. e dei soggetti responsabili per l'assistenza alla popolazione, con contestuale subentro dei Presidenti di Regione in qualità di Commissari delegati con particolare riguardo alle previsioni circa la prosecuzione degli interventi di assistenza alla popolazione.

Richiamate le proprie precedenti ordinanze:

- 27 settembre 2012, n. 4, recante «Disposizioni in merito al contributo per l'autonoma sistemazione» con la quale, al fine di assicurare l'attività di assistenza alla popolazione senza soluzione di continuità e per l'intera durata dell'emergenza - il cui termine era allora fissato nel 31 maggio 2013 - venivano disciplinati termini, criteri e modalità procedurali per la presentazione delle domande e per l'erogazione dei contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione in seguito agli eventi sismici del maggio 2012;
- 14 maggio 2013, n. 18, recante «Ulteriori disposizioni in merito al contributo per l'autonoma sistemazione - Proroga termini» con la quale è stato prorogato al 31 dicembre 2014 il termine di scadenza delle previsioni relative al contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'ordinanza n. 4;
- 24 giugno 2013, n. 22, recante «Approvazione - Fase 1 - del

Serie Ordinaria n. 48 - Venerdì 02 dicembre 2016

Piano degli Interventi finanziabili con il contributo del Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea» con la quale - fra l'altro - si è disposta la copertura del contributo per l'autonoma sistemazione con risorse afferenti al F.S.U.E., fino al dicembre 2013;

- 22 luglio 2013, n. 24, recante: «Disposizioni disciplinanti i criteri, le procedure ed i termini per la richiesta a far data dal 1 ottobre 2013, del nuovo contributo per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari sgomberati dalle proprie abitazioni in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012» con la quale venivano fissati i nuovi termini, i criteri e le procedure utili per la presentazione delle domande per l'erogazione del nuovo contributo per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari sfollati dalla abitazione in seguito agli eventi sismici del maggio 2012;
- 15 dicembre 2014, n. 76 «Disposizioni disciplinanti i criteri, le procedure ed i termini per la richiesta a far data dal 1 gennaio 2015, del «Contributo per l'autonoma sistemazione - Anno 2015» dei nuclei familiari tutt'ora sfollati dalle proprie abitazioni in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012», con la quale venivano rinnovati i termini, i criteri e le procedure utili per la presentazione delle domande per l'erogazione del contributo per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari sfollati dalla abitazione in seguito agli eventi sismici del maggio 2012 per l'anno 2015;
- 22 settembre 2015, n. 137 «Disposizioni disciplinanti i criteri per la determinazione e l'erogazione del «Contributo per l'Autonoma Sistemazione - Anno 2016» a favore dei nuclei familiari sfollati dalle proprie abitazioni in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, a far data dal 1 gennaio 2016», con la quale venivano rinnovati i termini, i criteri e le procedure utili per la prosecuzione nel godimento del beneficio del contributo per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari a loro tempo sfollati dalla abitazione in seguito agli eventi sismici del maggio 2012, per l'anno 2016.

Considerato che:

- l'art. 6, comma 1°, dell'allegato n.1, alla succitata ordinanza n. 137 prevede espressamente la cessazione dell'istituto del Contributo per l'Autonoma Sistemazione - Anno 2016 alla data del 31 dicembre 2016;
- il numero delle famiglie che usufruiscono del Contributo di Autonoma Sistemazione sta via via diminuendo con il procedere delle operazioni di ricostruzione delle civili abitazioni danneggiate dal sisma, ma che - ancora oggi - oltre 190 famiglie percepiscono questo contributo;
- lo stato di emergenza è stato prorogato al 31 dicembre 2018 al fine di consentire il completamento delle attività del Commissario per il ripristino delle condizioni di normalità nei territori colpiti dal sisma.

Vista la richiesta dei Sindaci del territorio colpito dal sisma, così come manifestato in più occasioni nell'ambito del Gruppo di Lavoro Tecnico Ristretto, in ultimo nella seduta del 6 ottobre 2016, circa la necessità di una proroga, per tutto il periodo in cui è stato confermato lo Stato di Emergenza, del Contributo per l'Autonoma Sistemazione.

Ritenuto che in effetti sussista la necessità di sostenere il disagio delle famiglie, già beneficiarie di detta forma di ausilio e che non sono ancora rientrate nelle proprie abitazioni, rinnovando anche per gli anni 2017 e 2018 il Contributo per l'Autonoma Sistemazione.

Preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico Scientifico nella seduta del 10 ottobre 2016 circa la prosecuzione per gli anni 2017 e 2018 del Contributo per l'Autonoma Sistemazione, con i criteri così come meglio riportati nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza.

Visti:

- l'Allegato 1 «Disposizioni in merito alla determinazione ed erogazione del «contributo per l'autonoma sistemazione» a favore dei nuclei familiari sgomberati dalle proprie abitazioni in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e già beneficiari del contributo a far data dal 1° gennaio 2017», nel quale sono descritti i criteri per la determinazione e l'erogazione del Contributo per l'Autonoma Sistemazione a partire dal 1 gennaio 2017;
- l'Allegato 2 «Modulo da utilizzare in caso di Proprietario/Usufruttuario o Comodatario a titolo gratuito (scadenza contributo 31 dicembre 2017)» nel quale è riportato il modello che i Comuni devono utilizzare per la richiesta delle anticipazioni del contributo valido fino al 31 dicembre 2017;

- l'Allegato 3 «Modulo da utilizzare in caso di Locatario o Comodatario a titolo oneroso (scadenza contributo 31 dicembre 2018)» nel quale è riportato il modello che i Comuni devono utilizzare per la richiesta delle anticipazioni del contributo valido fino al 31 dicembre 2018;

tutti gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale alla presente ordinanza.

Dato atto che sino all'efficacia delle previsioni della presente ordinanza sono confermati e fatti salvi termini, criteri e modalità procedurali per l'erogazione dei contributi, così come previsti dalla precedente ordinanza n. 137 del 22 settembre 2015.

Ritenuto conseguentemente di dover riservare per l'attuazione della presente ordinanza somme per complessivi euro 3.000.000,00, che saranno utili al finanziamento del «Contributo per l'Autonoma Sistemazione» relativo agli anni 2017 e 2018, con spesa a valere sul Fondo per la Ricostruzione di cui all'art.2 del citato d.l. n. 74/2012 e s.m.i., le cui risorse sono già state versate, a disposizione del Commissario delegato, su apposito conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca D'Italia - Sezione di Milano, che presenta la necessaria disponibilità di cassa.

DISPONE

per le ragioni espresse in parte narrativa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. la prosecuzione nell'erogazione, a far data dal 1 gennaio 2017, del «Contributo per l'Autonoma Sistemazione - Anni 2017 e 2018» a favore dei nuclei familiari già beneficiari del contributo la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte in conseguenza degli eventi sismici del maggio 2012 e sia stata dichiarata inagibile e sgomberata con provvedimento della competente autorità, secondo i criteri e le modalità meglio descritte nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;

2. di stabilire che tutti i Comuni interessati provvedano, entro il 31 dicembre 2016, alla verifica del possesso degli specifici requisiti da parte dei nuclei familiari titolari del contributo, utili al mantenimento del beneficio, nonché alla sua nuova determinazione in armonia con quanto previsto nel succitato allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;

3. di approvare i format mediante i quali i comuni dovranno chiedere alla struttura del commissario delegato il rimborso del contributo erogato:

- Allegato 2 «Modulo da utilizzare in caso di Proprietario/Usufruttuario o Comodatario a titolo gratuito (scadenza contributo 31 dicembre 2017)» nel quale è riportato il modelli che i Comuni devono utilizzare per la richiesta delle anticipazioni del contributo valido fino al 31 dicembre 2017;
- Allegato 3 «Modulo da utilizzare in caso di Locatario o Comodatario a titolo oneroso (scadenza contributo 31 dicembre 2018)» nel quale è riportato il modello che i Comuni devono utilizzare per la richiesta delle anticipazioni del contributo valido fino al 31 dicembre 2018;

i due allegati costituiscono parti integranti e sostanziali della presente ordinanza;

4. di destinare l'importo complessivo di euro 3.000.000,00 al finanziamento del «Contributo per l'Autonoma Sistemazione» relativo alle annualità 2017 e 2018, con spesa a valere sul Fondo per la Ricostruzione di cui all'art.2 del citato d.l. n. 74/2012 e s.m.i., le cui risorse sono già state versate, a disposizione del Commissario delegato, su apposito conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca D'Italia - Sezione di Milano, che presenta la necessaria disponibilità di cassa;

5. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale web della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato
Roberto Maroni

_____ • _____

**DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA DETERMINAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI SGOMBERATI DALLE PROPRIE ABITAZIONI IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012 E GIA' BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO
A FAR DATA DAL 1° GENNAIO 2017**

Articolo 1

Finalità

Le presenti disposizioni individuano i criteri per la determinazione e l'erogazione, a far data dal 1° gennaio 2017, del "Contributo per l'Autonoma Sistemazione - Anni 2017-2018", con oneri a carico del Fondo per la Ricostruzione di cui all'art.2 del Decreto Legge n.74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.122/2012, e s.m.i..

Articolo 2

Nuclei Familiari beneficiari del contributo

1. Sono ammessi alla prosecuzione nella forma di assistenza costituita dal "Contributo per l'Autonoma Sistemazione - Anni 2017-2018", i nuclei familiari già beneficiari della medesima forma di aiuto per l'anno 2016 e non già cessati/decaduti in corso d'anno, conviventi di cittadini proprietari, usufruttuari, locatari o comodatari di una unità immobiliare adibita ad abitazione principale, abituale e continuativa alla data del sisma, che:

- a) sia stata distrutta in tutto o in parte ovvero sia stata dichiarata inagibile e sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- b) abbia presentato, entro i termini perentori del 31 dicembre 2014, apposita domanda di contributo, ai sensi delle Ordinanze Commissariali nn.13, 15 o 16, e s.m.i., ai fini del ripristino dell'abitazione principale sgomberata di cui alla precedente lettera a);
- c) abbia la relativa istruttoria di ammissibilità al contributo in corso ovvero sia già in possesso di un'ordinanza di concessione del contributo notificata ed i lavori siano in corso di esecuzione.

2. Ai fini della concessione del contributo per "abitazione principale, abituale e continuativa dichiarata inagibile", si intende esclusivamente quella in cui alla data degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 risultava stabilita la residenza anagrafica, il domicilio e l'effettiva abitazione del nucleo familiare richiedente il contributo.

Articolo 3

Condizioni per continuare a godere del contributo e sua durata

1. Il contributo spetta al nucleo familiare già titolare della medesima forma di assistenza per l'anno 2016 e non già cessato/decaduto dal beneficio in corso d'anno, che sia convivente - del proprietario/usufruttuario ovvero del locatario o del comodatario a titolo oneroso o gratuito - di un'abitazione principale, abituale e continuativa, che sia stata dichiarata inagibile e sgomberata in seguito ai danni prodotti dagli eventi sismici del maggio 2012 e che abbia provveduto autonomamente, in via temporanea, alla propria sistemazione in altra collocazione alloggiativa.

2. Per poter continuare a godere del "Contributo per l'Autonoma Sistemazione - Anni 2017-2018" e per non incorrere nelle sanzioni indicate nelle presenti disposizioni, i nuclei familiari, che siano in possesso degli specifici requisiti di cui ai punti precedenti, sono tenuti:

- a) ad osservare scrupolosamente i termini per l'esecuzione dei lavori di ripristino dell'agibilità dell'abitazione principale stabiliti dalle ordinanze commissariali nn.13, 15 e 16, fatte salve le eventuali sospensioni o proroghe concesse dal Comune;
- b) a documentare il rientro nell'abitazione principale, al termine dei lavori di ripristino della relativa agibilità, entro il termine perentorio e secondo le modalità previste al successivo articolo 4.

3. Il contributo copre il periodo temporale intercorrente tra il 1° gennaio 2017 e la data di ripristino dell'agibilità dell'abitazione principale, abituale e continuativa e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, fatto salvo quanto espressamente indicato al successivo articolo 5, comma 2°, lettera c).

Articolo 4

Termine e modalità per la documentazione del rientro nell'abitazione al ripristino della relativa agibilità

1. I nuclei familiari beneficiari del contributo devono dimostrare l'avvenuto rientro nell'abitazione al termine dei lavori di ripristino della relativa agibilità entro e non oltre il termine perentorio di 15 giorni dalla data di fine lavori e di ripristino dell'agibilità. Entro il suddetto termine, almeno uno dei componenti del nucleo familiare beneficiario dovrà altresì:

- richiedere/denunciare al Comune il trasferimento nell'abitazione stessa della propria residenza anagrafica,
- produrre al Comune i relativi contratti relativi alle utenze per i servizi di fornitura e i consumi relativi (*i contratti devono essere intestati ad uno o più componenti del nucleo familiare rientrati nell'abitazione e beneficiari della forma di assistenza*).

2. L'inosservanza del termine di cui al comma precedente comporta l'applicazione delle sanzioni indicate nelle presenti disposizioni.

Articolo 5

Determinazione dell'entità del contributo

1. Il numero dei componenti il nucleo familiare che rileva ai fini della presente ordinanza, è quello che alla data del sisma del maggio

Serie Ordinaria n. 48 - Venerdì 02 dicembre 2016

2012 era residente e comunque dimorante abitualmente nell'abitazione principale, abituale e continuativa inagibile a causa di tale evento calamitoso e risultante dal certificato storico dello stato di famiglia, fermo restando un numero inferiore di componenti dichiarato dall'interessato o comunque accertato dal Comune e fatti salvi gli eventi successivi della nascita, del decesso e della fuoriuscita dal nucleo familiare di uno o più componenti.

2. L'entità del "Contributo per l'Autonoma Sistemazione - Anni 2017-2018" è determinato in funzione della specifica sistemazione alloggiativa in cui si trovi il nucleo familiare beneficiario al momento del pagamento della quota bimestrale del contributo e più precisamente:

a) per i nuclei familiari conviventi al momento del sisma con il **proprietario/usufruttario** o con il **comodatario a titolo gratuito** di un'unità immobiliare/edificio resa/o inagibile e sgomberata/o a seguito degli eventi sismici, la cui situazione alloggiativa attuale sia costituita da un **immobile in affitto** o in **comodato a titolo oneroso**, il contributo è concesso fino ad un massimo di Euro 600,00 mensili e comunque nel limite di Euro 100,00 per ogni componente del nucleo familiare. Ove si tratti di nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo è stabilito nella misura di Euro 200,00 mensili.

Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di Euro 200,00 mensili per ognuno dei predetti soggetti. L'importo del contributo aggiuntivo non varia se un componente il nucleo familiare presenti più di uno dei predetti stati.

b) per i nuclei familiari conviventi al momento del sisma con il **locatario** o con il **comodatario a titolo oneroso** di un'unità immobiliare/edificio resa/o inagibile e sgomberata/o a seguito degli eventi sismici, la cui situazione alloggiativa attuale sia costituita da un **immobile in affitto** o in **comodato a titolo oneroso**, il contributo concesso è pari al minore degli importi risultanti tra:

1. la differenza tra il canone di locazione o di comodato pagato al momento del sisma ed il canone attualmente pagato ovvero
2. il contributo determinato nel medesimo modo di quello descritto per i nuclei familiari di cui alla precedente lettera a).

Nei precedenti casi a) e b) la richiesta di erogazione del contributo alla Struttura del Commissario delegato andrà effettuata utilizzando il modulo di cui all'Allegato 3 dell'Ordinanza Commissariale n.267.

c) per i nuclei familiari conviventi al momento del sisma con il **proprietario** ovvero il **locatario** ovvero il **comodatario** a qualunque titolo di un'unità immobiliare/edificio resa/o inagibile e sgomberata/o a seguito degli eventi sismici, la cui situazione alloggiativa attuale sia costituita da un **immobile in proprietà**, in **usufrutto** o in **comodato d'uso gratuito**, il contributo è concesso in misura *forfetaria* secondo il seguente prospetto:

Componenti del Nucleo Familiare	Entità del Contributo
1-2	€ 150,00
3-4	€ 200,00
5 o più	€ 250,00

Per quest'ultima tipologia di nucleo familiare beneficiario:

- il contributo è concesso fino al termine massimo del 31 dicembre 2017;
- una volta concesso il contributo, l'eventuale variazione in corso d'anno del numero dei componenti del nucleo familiare, conseguente a nascite, decessi, ingressi o fuoriuscite di un componente, non comporterà la rideterminazione in aumento o in diminuzione del contributo stesso.

Nel precedente caso c) la richiesta di erogazione del contributo alla Struttura del Commissario delegato andrà effettuata utilizzando il modulo di cui all'Allegato 2 dell'Ordinanza Commissariale n.267.

3. Ai fini del beneficio del "Contributo per l'Autonoma Sistemazione - Anni 2017-2018" la sistemazione alloggiativa temporanea presso una *Residenza Socioassistenziale per Anziani (RSA)* è equiparata alla sistemazione in immobile a titolo oneroso (locazione), conseguentemente alla persona richiedente potrà essere riconosciuto il CAS secondo le modalità descritte al precedente comma 2, lettere a) e b).

4. Per la sistemazione di durata inferiore al mese, il contributo è determinato dividendo il massimale mensile per il numero dei giorni del mese di riferimento moltiplicato per i giorni di mancata fruibilità dell'abitazione.

5. Fatto salvo quanto espressamente previsto per i nuclei familiari di cui al precedente comma 2, lettera c), 2° capoverso; relativamente ai contributi di cui al comma 2, lettere a) e b) e fermo restando il massimale mensile previsto, il contributo, previa richiesta documentata al Comune:

- è aumentato dalla data di nascita di un nuovo componente;
- è ridotto dal giorno successivo al decesso di un componente (*il contributo non ancora percepito e maturato sino a tale giorno è erogato agli eredi*);
- è ridotto dalla data di costituzione di un nuovo nucleo familiare da parte di un componente che non farà rientro nell'abitazione, salvo l'eventuale periodo di successivo ricongiungimento di quest'ultimo al nucleo familiare originario, prima del ripristino dell'agibilità dell'abitazione originaria.

5. Entro il **31 dicembre 2016**, i Comuni interessati procedono alla verifica del possesso e/o del mantenimento dei requisiti per tutti i nuclei familiari beneficiari di C.A.S. per l'anno 2016 ed alla successiva determinazione del contributo secondo i nuovi criteri adottati nei comma precedenti.

L'esito di detta verifica e l'entità del nuovo contributo sono formalmente notificati alla Struttura Commissariale per la ricostruzione post-sisma 2012 contestualmente alla richiesta di anticipazione per il primo bimestre dell'anno 2017; la mancata comunicazione di tali esiti ed entità determinano l'automatica impossibilità di erogazione in anticipazione del contributo fino ad avvenuta comunicazione.

6. Al fine della corretta determinazione del contributo dovranno essere prodotti al Comune – su richiesta del medesimo Ente –, copie dei contratti di locazione o di comodato registrati e vigenti alla data del sisma e quelli attualmente in essere.

Qualora il contratto di comodato sia stato stipulato in forma verbale, sarà necessario produrre una dichiarazione di ospitalità resa e sottoscritta, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n.445/2000, dal proprietario dell'abitazione temporanea concessa in comodato, riportante le generalità, compreso il codice fiscale delle parti contraenti, l'indirizzo e gli estremi catastali dell'abitazione, la data di stipula e la durata del contratto verbale di comodato.

In caso di contratto/atto di proprietà o di usufrutto, si dovrà produrre la copia del contratto/atto di cui l'interessato attesterà la conformità all'originale attraverso la dichiarazione sostitutiva prevista agli articoli 19 e 19-bis del D.P.R. n.445/2000.

Articolo 6

Durata del contributo

1. Il presupposto per percepire il "Contributo per l'Autonoma Sistemazione – Anni 2017-2018" è il celere ripristino dell'agibilità dell'abitazione sgomberata da parte del proprietario dell'immobile, conseguentemente il contributo spetta sino al rientro nell'abitazione ripristinata o alla data di revoca dell'ordinanza di inagibilità/sgombero e **comunque non oltre la data del 31 dicembre 2018**, fatto salvo quanto espressamente indicato al successivo articolo 5, comma 2°, lettera c).

2. A tal fine la dichiarazione del direttore dei lavori attestante la fine dei lavori utili al ripristino dell'agibilità deve essere presentata al Comune entro 15 giorni dalla fine degli stessi. Tale termine è relativo alla sola dichiarazione di fine lavori finalizzata al calcolo del contributo per l'autonoma sistemazione; restano comunque validi i termini previsti dalle Ordinanze 13, 15 e 16 e s.m.i. per la presentazione di tutta la documentazione per l'ottenimento del saldo del contributo per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione delle unità immobiliari ad uso abitativo.

3. Se la data di effettivo rientro nell'abitazione comunicata dal beneficiario o comunque accertata dal Comune è antecedente alla revoca dell'ordinanza di inagibilità/sgombero, il contributo per l'autonoma sistemazione spetta fino a tale data.

Articolo 7

Incompatibilità con il beneficio

1. Indipendentemente dal possesso dei requisiti di accesso al beneficio, non possono continuare a ricevere il contributo nell'anno 2017 i nuclei familiari nei quali almeno uno dei componenti:

- successivamente alla data degli eventi sismici, sia risultato assegnatario di un alloggio pubblico ai sensi della normativa vigente in materia di edilizia residenziale pubblica;
- successivamente alla data degli eventi sismici, sia risultato assegnatario di un *Modulo Abitativo Provvisorio* (MAP) di proprietà pubblica;
- sia proprietario/usufruttuario di un'unità abitativa residenziale nello stesso comune in cui è ubicata l'abitazione sgomberata o in un comune con questo confinante;
- a far data dal 1° gennaio 2018, sia proprietario/usufruttuario ovvero comodatario a titolo gratuito di un'unità abitativa residenziale nei territori delle Province di Mantova, Cremona, Verona, Rovigo, Ferrara, Modena, Reggio Emilia e Parma.

Articolo 8

Attività di controllo da parte dei Comuni e del Commissario

1. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine perentorio del 31 dicembre 2016, i Comuni procedono ad effettuare controlli a campione circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione/atto di notorietà rese dai beneficiari del contributo.

2. Il controllo è eseguito nella misura stabilita da ciascun Comune in relazione al numero dei nuclei familiari beneficiari del contributo e comunque in misura non inferiore al 10% degli stessi, con arrotondamento sempre all'unità superiore. Per esigenze di celerità delle procedura di liquidazione dei contributi, il controllo potrà essere eseguito anche in una fase successiva al provvisorio riconoscimento del contributo e comunque entro il 31 marzo 2017, fatta salva la possibilità di recupero delle somme eventualmente concesse sulla scorta di dichiarazioni mendaci o non corrette e non dovute. L'esito dell'attività di controllo è comunicato alla Struttura Commissariale.

3. In tutti i casi in cui sussistano fondati dubbi circa la veridicità delle dichiarazioni rese dai cittadini, i Comuni procedono tramite i propri uffici o quelli di altra Amministrazione (se l'Amministrazione comunale procedente non coincide con quella certificante) ad accertare la sussistenza dei requisiti dichiarati ovvero, ove più funzionale all'accelerazione dell'attività di accertamento, richiedono all'interessato la produzione di documentazione atta a comprovarne la correttezza; in caso di accertata insussistenza dei requisiti, provvedono a comunicare agli interessati l'inammissibilità delle domande agli indirizzi ivi indicati.

4. Preso atto del fatto che sono già stati eseguiti controlli in relazione ai contributi erogati negli anni dal 2012 al 2015, la Struttura Commissariale effettuerà, nel corso degli anni 2017, 2018 e 2019 controlli su di un campione per singolo anno - pari ad almeno il 10% dei nuclei familiari che siano risultati beneficiari dei contributi per l'autonoma sistemazione in ogni singolo Comune - relativamente ai contributi erogati negli anni 2016, 2017 e 2018.

I Comuni saranno informati della data dei rispettivi controlli dalla Struttura Commissariale e dovranno fornire tutta la documentazione in loro possesso e l'assistenza necessaria alla corretta esecuzione dei controlli stessi. In caso di accertata insussistenza dei requisiti ovvero di rideterminazione del contributo per errori o carenza di tutti i requisiti previsti, i Comuni provvederanno a comunicare agli interessati l'inammissibilità o la rideterminazione del contributo ed avvieranno le procedure per il recupero delle somme erogate e non

Serie Ordinaria n. 48 - Venerdì 02 dicembre 2016

dovute. La Struttura Commissariale provvederà contestualmente all'accertamento ed al reintroito delle medesime somme.

Articolo 9

Comunicazione variazioni

1. Il richiedente il contributo è tenuto a comunicare al Comune in cui è ubicata l'abitazione distrutta o sgomberata, entro 10 giorni dal suo verificarsi, ogni variazione dei dati dichiarati nella domanda di contributo.

Articolo 10

Modalità di liquidazione del contributo e di sua successiva rendicontazione

1. Il pagamento del contributo ai beneficiari da parte dei Comuni avviene per quote bimestrali posticipate relative ai periodi: gennaio-febbraio, marzo-aprile, maggio-giugno, luglio-agosto, settembre-ottobre e novembre-dicembre, previa verifica e determinazione dell'importo dei contributi spettanti e contestuale richiesta di trasferimento delle risorse necessarie alla Struttura Commissariale, da effettuarsi mediante l'utilizzo dei *format* in allegato alle presenti disposizioni.

2. Entro il giorno 15 del mese successivo al pagamento e comunque prima di effettuare la successiva richiesta di trasferimento bimestrale, il Comune è tenuto a rendicontare le erogazioni effettuate mediante invio alla Struttura Commissariale delle copie delle quietanze dei pagamenti effettuati ai singoli beneficiari. In assenza di detta rendicontazione, la Struttura Commissariale non potrà procedere all'erogazione in anticipazione della successiva quota bimestrale ed il Comune dovrà pertanto procedere alle erogazioni ai beneficiari finali utilizzando fondi propri, fino alla completa rendicontazione di tutte le erogazioni effettuate.

Articolo 11

Sanzioni

1. I contributi percepiti in osservanza delle previsioni delle presenti disposizioni dovranno essere integralmente restituiti in caso di:

- a) inosservanza del termine di 15 giorni, previsto all'articolo 4, relativamente al rientro nell'abitazione ripristinata ed alla presentazione della relativa documentazione;
- b) inosservanza dei termini per l'ultimazione dei lavori di ripristino dell'agibilità dell'abitazione principale, stabiliti dalle ordinanze commissariali nn.13, 15 e 16, fatte salve le eventuali sospensioni o proroghe concesse dal Comune o dai S.I.I. a termini delle rispettive ordinanze;
- c) vendita dell'abitazione principale sgomberata prima del rientro nella stessa;
- d) procedimento di esecuzione forzata che si concluda con la vendita all'asta dell'abitazione sgomberata, salvo che ricorrano le seguenti circostanze:
 - il procedimento di esecuzione si estingua e non si dia luogo al trasferimento della proprietà dell'abitazione sgomberata;
 - il nucleo familiare esegua entro i termini previsti i lavori di ripristino dell'agibilità e provveda, documentandolo, al rientro nell'abitazione entro il successivo termine di 15 giorni di cui all'articolo 4.

2. Per i locatari o i comodatari a titolo oneroso dell'abitazione sgomberata non ricorre l'obbligo della restituzione del contributo, qualora il proprietario dell'abitazione, nonostante l'impegno assunto alla prosecuzione del rapporto di locazione o di comodato al termine dei lavori di ripristino dell'agibilità, non riconsegna al locatario o comodatario l'abitazione ripristinata.

